DECISIONE
del 30 luglio 1963
dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, concernente l'adozione di talune misure relative all'importazione di vini greci nella Comunità

(63/483/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia [1] ed in particolare l'articolo 16 e il Protocollo n. 14 allegato all'Accordo,

Considerando che gli Stati membri della Comunità desiderano facilitare l'importazione di talune categorie di vini greci nella Comunità,

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito dei contingenti aperti a favore della Grecia a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 14 allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia e fatte salve le disposizioni del Protocollo n. 14 che prevedono un regime più favorevole, gli Stati membri applicano sulle importazioni di vino dalla Grecia dal 1° ottobre 1963 un dazio doganale il cui livello è uguale alla media aritmetica tra il dazio sulle importazioni dagli altri Stati membri e il dazio applicato nei confronti dei paesi terzi non associati alla Comunità.

Articolo 2

Dopo l'esaurimento di ciascun contingente annuo dei vini destinati al consumo diretto, aperto in base al paragrafo 1 del Protocollo n. 14 allegato all'Accordo di Associazione, la Repubblica federale di Germania applica sulle importazioni di vini moscati di Samo protetti da un certificato d'origine, a decorrere dal 1° ottobre 1963, un dazio doganale il cui livello è uguale alla media aritmetica tra il dazio doganale sulle importazioni dagli altri Stati membri ed il dazio applicato nei confronti dei paesi terzi non associati alla Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è valida fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista all'articolo 35 dell'Accordo di Associazione o fino alla scadenza dei termini di due anni e di un anno, previsti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36 di detto Accordo.

Articolo 4

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario Generale del Consiglio nel termine di un mese se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1963.

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

---

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 26 del 18 febbraio 1963, pag. 296/63.